

**CONVENZIONE  
IN MATERIA DI CONTROLLI DI CONFORMITÀ  
DEI PRODOTTI ELETTRICI  
CUP: C19E10003090009**

**TRA**

L'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO (UNIONCAMERE DEL VENETO), con sede in Venezia - Marghera, Via delle Industrie n. 19/D, Codice Fiscale 80009100274 (qui di seguito per brevità "UCV"), in persona del Direttore dott. Gian Angelo Bellati, domiciliato per la carica come sopra specificato

**E**

CREI Ven S.c.a.r.l. – Centro Ricerca Elettronica Industriale Veneto S.c.a.r.l. con sede in Padova, Corso Spagna 12, Codice Fiscale e Partita IVA 02599780281, in persona dell'amministratore delegato rag. Cesare Trivellati, domiciliato per la carica come sopra specificato

**PREMESSO**

- che l'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha attribuito, ai sensi della legge n. 59/1997, alle Camere di Commercio le funzioni esercitate dagli U.P.I.C.A., in particolare con riguardo ai compiti in materia di controlli di conformità dei prodotti;
- che le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), nell'ambito della loro funzione di vigilanza esplicano attività di ispezione, verifica e controllo del rispetto delle norme sulla produzione e commercializzazione di determinati beni; esaminano le etichette dei prodotti tessili, elettrici, giocattoli e dispositivi di protezione Individuale (DPI); verificano la presenza della marcatura CE e la corrispondenza dei dati riportati sulle etichette stesse, confrontandoli con la normativa vigente, ed eventualmente con i dati dei documenti commerciali di fornitura; procedono al prelievo e all'analisi dei prodotti al fine di accertare la conformità di detti prodotti ai principi generali di sicurezza sanciti dalla normativa ad essi applicabile;
- che l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (Unioncamere del Veneto) è la struttura che associa tutte le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Regione, svolgendo attività di coordinamento delle Camere associate e curando l'attuazione di

*G. Bellati*

*B*

attività camerale di interesse comune;

- che la Regione del Veneto ed Unioncamere del Veneto, in forza della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3304, del 21 dicembre 2010, recante "Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 'Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo'. Approvazione programma delle iniziative da realizzare per la tutela dei consumatori e degli utenti, anno 2010", hanno sottoscritto la "Convenzione per la realizzazione del progetto 'Misure per la qualità e la sicurezza dei prodotti in commercio e per la promozione del made in Italy e delle produzioni regionali'"
- che il Gruppo di Lavoro Camerale (GLC) istituito nell'ambito dell'attuazione dell'attività *Verifica della qualità dei beni e dei servizi in Veneto* ha suddiviso le attività di controllo di 'I livello' dei prodotti fra le CCIAA nel seguente modo: giocattoli – ROVIGO, VENEZIA, VICENZA; prodotti elettrici – BELLUNO, PADOVA, TREVISO, VENEZIA, VERONA, VICENZA; DPI – VENEZIA, VICENZA; prodotti tessili – TREVISO, VENEZIA, VERONA, VICENZA;
- che UCV ha quindi contattato, e successivamente selezionato, i maggiori e qualificati Istituti nazionali di analisi dei prodotti elettrici, accreditati ACCREDIA e/o notificati alla UE, chiedendo la loro disponibilità e la formulazione di un preventivo per lo svolgimento delle attività di controllo di 'II livello' previste dal Progetto di cui sopra, comparando ponderatamente le rispettive offerte mediante il criterio di specializzazione, data la disomogeneità del procedimento;
- che, pertanto, UCV stipula la presente Convenzione in nome e nell'interesse delle Camere associate al fine di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento dei suddetti controlli di 'II livello' da parte di soggetti dotati dell'indispensabile qualificazione tecnico-professionale;

#### CONSIDERATO CHE

è comune convincimento, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori, rafforzare e migliorare il controllo e la verifica della pericolosità e/o non conformità alla normativa tecnica vigente dei prodotti immessi in commercio;

#### CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. UCV affida al Crei Ven l'incarico di eseguire le analisi su campioni di prodotti elettrici prelevati sul mercato in attuazione del Progetto di cui alle premesse, ciò sulla base di eventuali segnalazioni di

*Giulio*

prodotti non conformi o in conseguenza degli esiti della ordinaria attività di controllo, di tipo documentale, effettuata dall'ufficio metrico della CCIAA territorialmente competente.

2. Ciascuna delle CCIAA che partecipa all'attuazione del Progetto di cui alle premesse è direttamente beneficiaria del servizio oggetto della presente convenzione, provvederà in maniera autonoma all'acquisto dei campioni di prodotto da analizzare, alla specificazione nel relativo verbale di prelievo dell'origine del prodotto e del punto vendita nel quale è stato acquistato nonché al recapito dei medesimi campioni a proprie spese tramite corriere espresso a Crei Ven entro le seguenti scadenze:

- 1° invio entro il 30 giugno 2011;
- 2° invio entro il 30 settembre 2011;
- 3° invio entro il 30 novembre 2011.

Per le analisi di sicurezza elettrica i prodotti dovranno essere forniti assieme alla relativa documentazione tecnica di accompagnamento. Alcune prove possono essere distruttive, pertanto si richiede la consegna di più campioni da sottoporre ai test (come indicato nell'allegato alla Convenzione alla lettera C, "Procedura Specifica per il Prelievo e la Gestione dei Campioni").

Alcune applicazioni elettroniche potrebbero richiedere l'implementazione di software di sicurezza (impiegati nei circuiti elettronici di protezione, Classe B e Classe C). Le attività di verifica e certificazione del software non sono contemplate nel piano di analisi attuale. Esse potranno comunque essere svolte previo specifico accordo tra le parti. Le valutazioni necessarie per rilevare la presenza di sostanze pericolose all'interno dell'apparecchiatura (es. amianto, oli contenenti policlorinato bifenile, mercurio) non sono contemplate nel piano di analisi attuale.

3. Crei Ven si obbliga a:

- i. eseguire le analisi richieste, entro 30 giorni dal ricevimento, secondo le migliori tecniche attualmente disponibili;
- ii. restituire alla CCIAA interessata i campioni testati, tramite corriere espresso a carico del destinatario;
- iii. inviare a UCV ed alla C.C.I.A.A. da cui proviene il campione prelevato, entro 2 settimane dal termine delle attività, i rapporti di prova relativi alle analisi effettuate, contenenti anche la dettagliata motivazione (inclusi i riferimenti) delle eventuali non conformità riscontrate, specificando per ciascuna delle eventuali non conformità riscontrate i parametri che risultano violati;
- iv. fornire alla fine di ogni mese ad Unioncamere del Veneto ed alla C.C.I.A.A. da cui proviene

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

il campione prelevato un resoconto delle analisi eseguite nel corso del mese ed un calendario delle analisi programmate nel corso del mese successivo.

Ogni 7 giorni lavorativi di ritardo rispetto a quanto stabilito dal comma 3 i, Crei Ven si obbliga a scontare del 5% il costo del servizio per cui si è verificato il ritardo.

4. Crei Ven si obbliga inoltre a concordare con Unioncamere del Veneto l'adozione di una procedura specifica, con costi a carico di Unioncamere del Veneto o del soggetto presso cui è stato prelevato il campione oggetto delle analisi, per il caso in cui quest'ultimo richieda un controesame delle analisi effettuate. Le modalità operative della collaborazione sono descritte nel disciplinare operativo allegato con lettera A.
5. Per la determinazione del costo di ciascun servizio fornito da Crei Ven si rinvia al preventivo del 11/03/2011 allegato alla presente Convenzione con la lettera B, che forma parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa. Qualora l'ammontare complessivo del fatturato che CREI Ven realizzerà con le diverse CCIAA interessate raggiungesse un importo superiore a € 20.000, verrà concesso uno sconto supplementare del 10% sull'intero importo fatturato, che verrà accreditato a favore di ciascuna CCIAA alla fine di ogni semestre.
6. Il pagamento delle prestazioni eseguite da Crei Ven avverrà dietro presentazione a UCV di fattura e sarà effettuato a 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura.
7. La fattura dovrà contenere indicazione della Camera di Commercio per cui è stato eseguito il controllo e il CUP (codice unico di progetto) C19E10003090009.
8. La durata della presente convenzione decorre dal 1° maggio al 31 dicembre 2011 con eventuale possibilità di proroga non superiore a quattro mesi.
9. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno definite mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Venezia, secondo il regolamento vigente nel momento in cui è proposta la domanda arbitrale.

Letto, confermato e sottoscritto

Venezia, lì

UNIONCAMERE DEL VENETO

Il Direttore

Dr. Gian Angelo Bellati

CREI VEN S.c.a.r.l

Amministratore delegato

rag. Cesare Trivellati

CREI Ven

## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA



1. L'utilizzo del laboratorio viene offerto da CREI Ven sotto forma di prestazione di servizio a terzi previa richiesta scritta da parte dell'utilizzatore (ordine di acquisto). Cura di CREI Ven sarà di emettere la conferma d'ordine. Eventuali successive richieste di prestazioni (prove o consulenze), non contemplate in tale documento, comporteranno un aggravio dei costi.
2. Alle prove potranno essere presenti al massimo n. 2 persone incaricate dal cliente. L'utilizzatore garantisce la competenza tecnica, la preparazione antinfortunistica di tale persona e l'adeguata formazione rispetto ai rischi specifici presenti nel laboratorio CREI Ven. La presenza di più persone è possibile previo accordo da sottoscrivere con il laboratorio.
3. L'utilizzatore è tenuto a rispettare gli orari di apertura del laboratorio. Gli è concesso l'accesso alle aree di prova solo se accompagnato dal personale di CREI Ven e gli è negato l'utilizzo di qualsiasi materiale e bene di proprietà di CREI Ven. L'utilizzatore si rende responsabile di qualsiasi danno eventualmente causato alla strumentazione del laboratorio sia dal proprio personale che dall'apparato in prova, garantendone il rischio a mezzo di una polizza assicurativa. L'utilizzatore solleva CREI Ven da ogni responsabilità per danni ai propri dipendenti derivanti dalla messa in funzione e dall'utilizzo delle proprie apparecchiature per lo svolgimento delle attività di prova.
4. L'utilizzatore si impegna a tenere indenne CREI Ven da ogni e qualsiasi pretesa, domanda e/o azione eventualmente vantata o proposta da terzi a causa dell'attività posta in essere dall'utilizzatore in virtù delle attività svolte da CREI Ven.
5. Le attività di prova concordate possono essere disdetta dall'utilizzatore con un preavviso minimo pari ad almeno 5 giorni lavorativi. Nel caso la disdetta sia comunicata con un preavviso inferiore a 5 giorni (ad esclusione del giorno previsto per le prove), l'utilizzatore è tenuto al pagamento del 20% dell'importo dovuto. Nel caso in cui la disdetta sia comunicata il giorno stesso previsto per la esecuzione delle attività, o comunque nel caso in cui – senza preavviso - l'utilizzatore determini il fermo del laboratorio e del personale addetto, gli sarà addebitato il 50% dell'importo inizialmente concordato. In ogni caso le nuove date per la effettuazione (o per il completamento) delle attività saranno quindi concordate in base alle possibilità del laboratorio.
6. Il cliente può richiedere l'inizio delle attività di prova mediante un ordine verbale, precedentemente all'emissione dell'ordine formale. Sarà cura di CREI Ven registrare tale ordine, confermarlo e (se richiesto) dare avvio alle attività di prova. In tal caso la fatturazione sarà comunque effettuata da CREI Ven al termine delle attività di prova, anche solo in riferimento all'ordine verbale ricevuto.
7. CREI Ven non si assume alcuna responsabilità per danni, diretti o indiretti, conseguenti la mancata effettuazione, totale o parziale, delle prove nei termini fissati nella conferma d'ordine. Ove, per una qualsiasi causa, non escluse quelle di forza maggiore, il laboratorio non potesse effettuare o completare le misure convenute, sarà stabilita con il cliente una nuova data per l'effettuazione o per il completamento di quelle non eseguite.
8. A test effettuati, gli apparati in prova rimarranno gratuitamente in giacenza all'interno dei locali CREI Ven per un limite massimo di 3 mesi, salvo eventuale diversa richiesta motivata. Passato detto periodo senza che sia avvenuto il ritiro, o qualsiasi comunicazione in merito da parte del cliente, il materiale verrà automaticamente distrutto. Le registrazioni delle prove effettuate saranno conservate per 10 anni successivi alla data di effettuazione delle prove.
9. CREI Ven non sarà in alcun modo responsabile di furti e/o danni subiti dalle apparecchiature degli utilizzatori nei locali del laboratorio, ivi compresi danni conseguenti ai test di laboratorio ai quali l'apparecchiatura potrebbe essere sottoposta.
10. CREI Ven si impegna alla completa riservatezza su informazioni raccolte durante lo svolgimento dei propri compiti relativi al servizio prestato.
11. La consegna dei rapporti di prova o di elaborati di altra natura, avverrà solo dopo la conclusione delle attività di prova e non avrà in alcun modo effetto sulla fatturazione o sul pagamento del corrispettivo dovuto.
12. Qualora l'utilizzatore sia in mora con i pagamenti relativi alle fatture emesse a suo carico da CREI Ven, sarà tenuto a corrispondere sugli importi dovuti, per la durata del ritardo dei pagamenti, l'interesse al tasso bancario corrente, maggiorato di tre punti.
13. ACCREDIA è un Organismo di Accreditamento che, essendo indipendente e rappresentativo di tutte le parti interessate, garantisce gli utenti, attraverso verifiche tecniche periodiche, sulla competenza ed imparzialità dei Laboratori nella effettuazione delle prove Accreditate. Ulteriori delucidazioni inerenti ad ACCREDIA e l'elenco dei metodi accreditati da CREI Ven sono consultabili presso il sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it), numero di accreditamento del Laboratorio CREI Ven: 0259.
14. L'accreditamento da parte di ACCREDIA o del Ministero delle Comunicazioni non implica che il prodotto sia approvato dall'organismo di accreditamento o da CREI Ven. I risultati delle prove sotto accreditamento non possono essere utilizzati dal cliente a fini pubblicitari o promozionali.
15. Nel caso il cliente decida di sospendere la commessa (in tutto o in parte) durante la esecuzione delle attività, richiedendo di posticipare l'emissione del rapporto di prova a data da definire, CREI Ven potrà successivamente emettere il rapporto di prova (limitatamente alle sole prove eseguite) entro e non oltre il termine massimo di n. 3 mesi a partire dalla data di sospensione delle attività. Raggiunta tale scadenza il rapporto sarà emesso con i dati disponibili oppure sarà annullato.
16. Per qualsiasi controversia, anche se generata dal fruitore del servizio, è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Padova.



# CREI Ven

CENTRO RICERCA  
ELETTRONICA INDUSTRIALE  
VENETO S.c.a.r.l.

## Direttiva Europea 2004/108/CE "Compatibilità elettromagnetica"

Alimentazione	Apparato	Norma di riferimento	Costo
da batteria	<b>Elettrodomestici con circuiti elettronici, frequenze interne inferiori a 15 MHz</b> Esempi: aspirapolvere portatile, avvitatore, utensile portatile ...	EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3	€ 408,70
	<b>Elettrodomestici con circuiti elettronici, frequenze interne superiori a 15 MHz</b> Esempi: aspirapolvere portatile, avvitatore, utensile portatile ...	EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3	€ 997,04
da rete	<b>Elettrodomestici privi di circuiti elettronici</b> Esempi: aspirapolvere, ferro da stiro, forno, griglia elettrica, apparecchi da cucina, scaldavivande, asciugacapelli, ventilatore ...	EN 55014-1 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3	€ 949,76
	<b>Elettrodomestici con circuiti elettronici, frequenze interne inferiori a 15 MHz</b> Esempi: aspirapolvere, ferro da stiro, forno, griglia elettrica, apparecchi da cucina, scaldavivande, asciugacapelli, ventilatore ...	EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3	€ 1.613,78
	<b>Elettrodomestici con circuiti elettronici, frequenze interne superiori a 15 MHz</b> Esempi: aspirapolvere, ferro da stiro, forno, griglia elettrica, apparecchi da cucina, scaldavivande, asciugacapelli, ventilatore ...	EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3	€ 2.231,10
	<b>Apparecchiature per l'elaborazione delle informazioni</b> Esempi: personal computer, stampanti, modem, set-top box, access point, ...	EN 55022 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3	€ 2.378,57
	<b>Apparecchi per l'illuminazione</b>	EN 55015 EN 61547	€ 1.765,91
	<b>Caricabatterie</b>	EN 61204-3 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3	€ 2.178,57

**Note:** Le quotazioni sopra riportate si riferiscono ad un apparecchio di dimensioni contenute in un volume di 0,5mx0,5mx0,5m (LxHxP) con presente il solo cavo di alimentazione. Per le apparecchiature per l'elaborazione delle informazioni si presume di effettuare le misure di disturbo irradiato su apparecchiature che non richiedono la misura superiore ad 1GHz. Non essendo possibile riportare tutte le tipologie di prodotto interessate, nel caso non riscontrate nello specifico un prodotto di Vs. interesse, mediante invio della documentazione tecnica sarà possibile fornirVi una eventuale quotazione.

**Prezzi:** netti IVA esclusa.  
**Fatturazione:** giorno di fine prove  
**Pagamento:** 30 GG DFFM RB

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



# CREI Ven

CENTRO RICERCA  
ELETTRONICA INDUSTRIALE  
VENETO S.c.a.r.l.

## Direttiva Europea 2006/95/CE "Bassa Tensione"

Apparato	Norma di Riferimento	Costo (€)
Aspirapolvere	EN 60335-2-2	2000
Ferro da stiro	EN 60335-2-3	2800
Forno elettrico per uso domestico	EN 60335-2-6	2500
Griglia elettrica per uso domestico	EN 60335-2-9	2500
Tostapane per uso domestico	EN 60335-2-9	2500
Scaldavivande elettrico	EN 60335-2-12	2500
Friggitrice elettrica per uso domestico	EN 60335-2-13	2500
Apparecchi elettrici per cucine - frullatori, centrifughe, spremiagrumi, sbattitori, tritacarne, macchine per il caffè	EN 60335-2-14	2800
Asciugamani elettrico	EN 60335-2-23	2500
Asciugacapelli	EN 60335-2-23	2500
Piastra per capelli, arricciacapelli	EN 60335-2-23	1900
Caricabatterie	EN 60335-2-29	2500
Cappa da cucina	EN 60335-2-31	2800
Forno elettrico per uso collettivo	EN 60335-2-36	2800
Friggitrice elettrica per uso collettivo	EN 60335-2-37	2800
Piastra a grigliare elettriche per uso collettivo	EN 60335-2-38	2800
Pompa elettrica	EN 60335-2-41	2500
Forni elettrici a ventilazione forzata, forni per cottura a vapore e forni combinati convezione-vapore per uso collettivo	EN 60335-2-42	3000
Pirografi, pistole scaldacolla, pistole ad aria calda	EN 60335-2-45	2200
Grill e tostapane elettrici per uso collettivo	EN 60335-2-48	3000
Armadi caldi elettrici per uso collettivo	EN 60335-2-49	3000
Idropulitrice ad acqua fredda	EN 60335-2-79	2800
Ventilatore elettrico	EN 60335-2-80	1800
Automatismo per tapparelle/tende per uso domestico	EN 60335-2-97	2500
Avvolgicavo	EN 61242	2500
Lampada da scrivania	EN 60598-2-4	1500

**Note:** Le quotazioni sopra riportate si riferiscono ad un apparecchio di dimensioni contenute in un volume di 0.5mx0.5mx0.5m (LxHxP) con presente il solo cavo di alimentazione. Non essendo possibile riportare tutte le tipologie di prodotto interessate, nel caso non riscontrate nello specifico un prodotto di Vs. interesse, mediante invio della documentazione tecnica sarà possibile fornirVi una eventuale quotazione. Quando applicabile, saranno anche effettuate le misure in riferimento alla **EN 62233**.

**Prezzi:** netti IVA esclusa.

**Fatturazione:** giorno di fine prove

**Pagamento:** 30 GG DFFM RB

**Lingua straniera per effettuazione analisi documentale:** inglese

## ALLEGATO C

### **PROCEDURA SPECIFICA PER IL PRELIEVO E LA GESTIONE DEI CAMPIONI**

(inclusa l'eventuale gestione delle controanalisi  
potenzialmente richiedibili dai soggetti coinvolti)\_

La presente procedura definisce le specifiche modalità di prelievo e di gestione dei campioni dei prodotti da analizzare.

#### **1) Prelievo dei campioni oggetto delle analisi**


Il personale delle CCIAA provvede a prelevare **almeno** n. 4 campioni per ogni prodotto da sottoporre ad analisi. **Se possibile ed economicamente conveniente, il personale delle CCIAA preleva n. 2 ulteriori campioni, allo scopo di agevolare l'esecuzione dei test da parte del laboratorio, in quanto alcune delle prove previste per la verifica degli aspetti di sicurezza elettrica sono di tipo distruttivo.** I campioni dovranno essere opportunamente sigillati: a tale proposito essi dovranno essere riposti in un opportuno contenitore, che dovrà essere chiuso mediante un sistema non duplicabile, in modo che l'eventuale manomissione del contenitore comporti la rottura del sistema di richiusura (es. chiusura mediante spago su cui viene apposto un sigillo con un piombo schiacciato con apposita pinza, avente un punzone con un sigillo identificativo)

#### **2) Consegna dei campioni al laboratorio**

I campioni saranno recapitati al laboratorio, a spese della CCIAA di riferimento, accompagnati da una copia del verbale di prelievo e dalla lettera di incarico per il laboratorio, riportante anche gli estremi della società responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario ("Società") e la persona di riferimento per la CCIAA interessata.

#### **3) Attività svolte dal laboratorio**

- a) Programmazione delle attività, informativa alla Società: il laboratorio CREI Ven provvederà a formulare il calendario delle attività, che inizieranno entro 30 giorni dalla data di consegna dei



prodotti. Il calendario sarà quindi comunicato alla Società e, per conoscenza, alla CCIAA responsabile del prelievo. La Società potrà indicare n. 1 nominativo di persona per assistere alle prove. L'eventuale nominativo sarà comunicato alla CCIAA.

- b) Rottura dei sigilli: prima di iniziare le attività di verifica, il responsabile della commessa di analisi di CREI Ven aprirà il contenitore dei prodotti, alla eventuale presenza del rappresentante della Società. Saranno eseguite delle fotografie sui prodotti appena estratti dal contenitore ed eventualmente anche sul contenitore stesso. Il responsabile della commessa di analisi del laboratorio e/o l'eventuale rappresentante della Società potranno formulare alcune osservazioni, che saranno eventualmente riportate in un verbale. Al termine di tale fase il verbale sarà distribuito in copia tra i presenti.
- c) Assegnazione dei campioni: dei campioni disponibili, n. 2 (n. 4 se possibile) saranno utilizzati per eseguire le attività di prova e verifica, n. 1 rimarrà a disposizione di CREI Ven per evadere l'eventuale richiesta di revisione che la Società avrà il diritto di richiedere (entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'esito delle attività), n. 1 sarà custodito dalla **CCIAA di riferimento CREI Ven** per possibili contenziosi dinanzi all'Autorità giudiziaria, **sino alla scadenza dei termini**. ~~Quest'ultimo campione sarà custodito e/o CREI Ven per ulteriori 6 mesi a decorrere dalla comunicazione alla CCIAA dell'esito delle attività. Successivamente sarà custodito e/o la CCIAA di riferimento sino alla scadenza dei termini di possibili contenziosi.~~
- d) Esecuzione delle attività: il responsabile della commessa di analisi di CREI Ven darà quindi avvio alle attività di prove e verifiche. Un rappresentante della Società potrà assistere alle verifiche. Le attività potranno essere protratte per più giorni, secondo il calendario stabilito. In caso di necessità le attività potranno essere interrotte e riprese successivamente.
- e) Risultati delle analisi: al termine delle attività sarà emesso un adeguato rapporto tecnico, in formato elettronico, firmato digitalmente. Il rapporto sarà inviato a mezzo e-mail al rappresentante della CCIAA (v. p.to 2). CREI Ven non provvederà ad inviare direttamente i risultati delle analisi alla Società. La comunicazione alla Società dovrà essere effettuata da parte della CCIAA, che dovrà darne opportuna conoscenza a CREI Ven, al fine di poter gestire il tempo di custodia del terzo campione (n. 15 giorni a partire dalla comunicazione dei risultati alla Società).
- f) Restituzione e/o smaltimento dei campioni: al termine delle attività, i campioni sottoposti a prove potranno risultare in tutto o in parte non più funzionanti. In ogni caso essi potranno essere restituiti alle CCIAA. CREI Ven comunicherà a mezzo e-mail, al rappresentante della CCIAA, la possibilità di procedere al ritiro dei campioni. In alternativa, i campioni saranno opportunamente smaltiti. Le spese per la restituzione o lo smaltimento saranno a carico della CCIAA di riferimento.



#### 4) **Possibile contenzioso giuridico**

Nel caso, a seguito della notifica dell'esito delle attività, si apra un contenzioso con la Società interessata, CREI Ven si impegna a fornire la necessaria assistenza per supportare la CCIAA in riferimento alle attività di verifica eseguite.

#### 5) **Possibile richiesta di revisione delle prove**

La Società, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'esito delle analisi, potrà richiedere alla CCIAA la revisione (in tutto o in parte) delle attività di prove e verifiche effettuate. La CCIAA provvederà ad informare CREI Ven circa l'eventuale richiesta di revisione ricevuta. CREI Ven provvederà quindi ad inviare alla Società la propria offerta (a costo di listino) per le attività richieste. A seguito dell'accettazione dell'offerta di CREI Ven, le attività saranno pianificate ed eseguite. A tali attività potranno presenziare un rappresentante della Società, l'eventuale difensore e/o un eventuale consulente tecnico. Le eventuali osservazioni e riserve formulate dai presenti saranno raccolte in un verbale che sarà controfirmato dai presenti. Il verbale e il nuovo rapporto di prova saranno inviati alla CCIAA.

#### 6) **Analisi della documentazione tecnica**

Gli incaricati delle CCIAA possono richiedere al laboratorio l'analisi del fascicolo tecnico. La responsabilità della stesura di tale fascicolo è in capo al responsabile per l'immissione del prodotto sul mercato europeo.

- a) Il personale di CCIAA provvede ad inviare a CREI Ven la documentazione tecnica e n. 1 campione del prodotto. Il materiale dovrà essere opportunamente sigillato, secondo quanto indicato al precedente punto 1.
- b) Il materiale sarà recapitato al laboratorio, a spese della CCIAA, accompagnato da una copia del verbale di prelievo e dalla lettera di incarico per il laboratorio, riportante anche gli estremi della società responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario e la persona di riferimento per la CCIAA interessata.
- c) Programmazione delle attività: il laboratorio CREI Ven provvederà a formulare il calendario delle attività di verifica, che inizieranno entro 30 giorni dalla data di consegna. Il calendario sarà quindi comunicato alla CCIAA responsabile del prelievo.
- d) Risultati delle attività: al termine delle attività sarà emesso un adeguato rapporto tecnico, in formato elettronico, firmato digitalmente. Il rapporto sarà inviato a mezzo e-mail al rappresentante della CCIAA (v. p.to 2).
- e) Restituzione e/o smaltimento dei campioni: al termine delle attività il materiale sarà custodito



da CREI Ven per ulteriori 6 mesi a decorrere dalla comunicazione alla CCIAA dell'esito delle attività, per gestire possibili contenziosi dinanzi all'Autorità giudiziaria. Dopo tale termine il materiale potrà essere restituito alla CCIAA. CREI Ven comunicherà a mezzo e-mail al rappresentante della CCIAA la possibilità di procedere al ritiro dei campioni. In alternativa, i campioni saranno opportunamente smaltiti. Le spese per la restituzione o lo smaltimento saranno a carico della CCIAA di riferimento.

